



Rinnovabili da sempre

Impianto fotovoltaico flottante “Cave Podere Stanga” nel Comune di Piacenza

Studio di Impatto Ambientale

Legge Regione Emilia Romagna n. 20/2018 e smi

Decreto legislativo n. 152/2006 e smi

Ing. Cristina

RABOZZI

Ord. Ing. SP, n. A1324

Dott. Agr. Andrea

VATTERONI

ODAF Provv. PI-LU-MS, n. 580

Ing. Sara

CASSINI

Ord. Ing. MS, n. A1099

Luglio 2024

INT.SIA.R.08.a

**Coerenza del progetto con il PTC della provincia di
Piacenza: approfondimenti e chiarimenti**

Progettista

BP Engineering SrL

Hydrosolar SrL

Coordinamento di progetto e consulenza tecnica

Hydrosolar SrL – Infralab SrL

Opere di rete per la connessione CP "Montale"

Sering Italia SrL

Opere di utenza per la connessione

Ing. Giovanni Antonio Saraceno – **3E Ingegneria SrL**

Hydrosolar SrL

Sistemi di ancoraggio

Ing. Maurizio Ponzetta – **Wave for Energy SrL**

Geologia e idrogeologia

Dott. Geol. Alessandro Murratzu, Dott. Geol. Simone Fiaschi – **Idrogeo Service SrL**

Idraulica

Ing. Marco Monaci

Studio di impatto ambientale e progettazione ambientale integrata

Dott. Agr. Andrea Vatteroni, Ing. Cristina Rabozzi, Dott. Agr. Elena Lanzi, Arch. Michela Bortolotto, Ing. Sara Cassini, Dott. Alessandro Sergenti, Dott. Simone Luccini, Arch. Martina Mastropietro, Arch. Emma Bilancieri

ENVIarea stp snc

Idrobiologia

Dott. Biol. Nicola Polisciano

Ambiente, Paesaggio, Biodiversità e Ecologia

Dott. Agr. Andrea Vatteroni, Ing. Cristina Rabozzi, Dott. Agr. Elena Lanzi, Arch. Michela Bortolotto, Ing. Sara Cassini, Dott. Alessandro Sergenti, Dott. Simone Luccini, Arch. Martina Mastropietro, Arch. Emma Bilancieri

ENVIarea stp snc

Cartografia vettoriale

Arch. Martina Mastropietro, Arch. Emma Bilancieri, Arch. Michela Bortolotto

ENVIarea stp snc

Rendering e fotosimulazioni

Geom. Eleonora Frosini – **3D Visualization***

Acustica

Ing. Francesco Borchì, Ing. Gianfranco Colucci – **Vie en.ro.se. Ingegneria SrL**

SOMMARIO

1.	PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO	4
2.	INFORMAZIONI GENERALI E INQUADRAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO	7
2.1	Riferimenti progettuali specifici	7
2.2	Soggetto proponente e disponibilità delle aree	7
2.3	Motivazioni e descrizione generale del progetto	7
2.4	Inquadramento territoriale	7
2.5	Aspetti catastali ed oneri reali sull’area	9
3.	ZONE DI RISPETTO E VINCOLI CONFORMATIVI	11
3.1	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto stradale”	11
3.2	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto ferroviario”	13
3.3	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto delle risorse idriche”	17
3.4	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto gasdotti, depositi di metano e GPL”	20
3.5	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto elettromagnetico”	20
4.	ELEMENTI SINGOLARI INDIVIDUATI DAL PTCP DI PIACENZA	23
4.1	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative agli “elementi vegetazionali lineari e reti ecologiche”	23
4.2	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “viabilità storica”	28
5.	ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E SISMICI	31
5.1	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “pericolosità e rischio sismico”	31
5.2	Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “pericolosità e rischio da frana e dissesti potenziali”	32
6.	ASPETTI IDRAULICI	35
7.	VINCOLO PAESAGGISTICO “FIUMI, TORRENTI E CORSI D’ACQUA”	36

1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

L’istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto dell’impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica flottante denominato ‘Cave Podere Stanga’ sito nel comune di Piacenza (PC) è stata presentata dalla proponente CVA EoS SrL in data 04/04/2022.

Il progetto, come noto, è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto rientra nella tipologia in elenco nell’Allegato II *Progetti di competenza Statale* alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 2, denominata “*impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*”.

Nella nota di trasmissione della documentazione di progetto sopra richiamata il MiTE (oggi MASE) – in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs n. 152/2006 e smi – indicava come termine ultimo per la presentazione dei contributi istruttori il giorno 25/11/2022.

Alla data del 25/11/2022 erano pervenuti – per tramite del portale istituzionale del MiTE (oggi MASE) inerente le procedure VAS-VIA-AIA statali – i seguenti contributi istruttori degli enti interessati:

- Consorzio di Bonifica di Piacenza, con nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 142454 del 15/11/2022;
- Provincia di Piacenza, Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, Trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti locali, con nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 147307 del 24/11/2022;
- Comune di Piacenza, Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale – UO Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale, con nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 147845 del 25/11/2022.

Oltre tale data, inoltre, è pervenuto il seguente contributo istruttorio, catalogato sul portale istituzionale del MiTE (oggi MASE) inerente alle procedure VIA-VAS-AIA di competenza statale come “Osservazioni del pubblico inviate oltre i termini”: Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 163664 del 27/12/2022.

Si rimanda, per una lettura omogenea e dettagliata dei suddetti contributi istruttori, all’elaborato “Relazione d’ottemperanza”, cod. el. INT.000.R.02.a, e – in particolare – alla documentazione riportata in Allegato 1 al suddetto elaborato.

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC¹, nei 30 giorni successivi alla conclusione della fase di consultazione², non ha presentato alcun parere conclusivo. Nessun parere conclusivo della Commissione PNRR-PNIEC è stato comunque reso disponibile entro il 04/04/2023, termine ultimo conferito dall’art. 25, c. 2-bis del DLgs n. 152/2006 e smi alla Commissione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA dell’iniziativa.

Oltre a ciò si segnala, per omogeneità di lettura, che tra i diversi Enti interessati dalla procedura non sono – al momento della predisposizione della presente documentazione – pervenuti i pareri consultivi della Soprintendenza territorialmente competente (SABAP per le province di Parma e

¹ La Commissione PNRR-PNIEC è stata istituita dall’art. 50, c. 1, lettera d), numero 1) del D.L. 76/2020 il quale ha inserito il nuovo comma 2-bis nell’art. 8 del DLgs n. 152/2006. La suddetta Commissione svolge la funzione di organo tecnico consultivo del MiTE (oggi MASE) nell’ambito dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del codice, introdotto dall’art. 18 del DL 76/2020.

² L’art. 20 del DL n. 77/2021, modificando l’art. 25 del DLgs n. 152/2006 e smi, ha previsto che la Commissione PNRR-PNIEC si debba esprimere – nell’ambito delle competenze assegnate dall’art. 8, c. 2-bis del DLgs n. 152/2006 e smi – entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione (ossia, riferendosi al caso in oggetto, entro 30 giorni a far data dal 25/11/2022, ergo entro il 27/12/2022) e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento di VIA (ossia, riferendosi al caso in oggetto, entro 130 giorni a far data dal 25/11/2022, ergo entro il 04/04/2023).

Piacenza), nonostante i tempi per le consultazioni previsti dal legislatore siano ampiamente conclusi (si veda anche seguente nota a piè di pagina n. 2). Relativamente a tale tema, coerentemente a quanto espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8610/2023 del 02/10/2023, si segnala che l’orientamento giurisdizionale odierno è quello di considerare l’assenza di rilascio di un parere entro i termini fissati *ex lege* per la consultazione come un “silenzio assenso”: la sentenza – in sintesi – conclude che “il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza dei servizi è *tamquam non esset*”.

Successivamente, in data 26/02/2024, il MASE – CT PNRR-PNIEC ha sospeso – tramite nota prot. n. 2478 – il proprio parere, segnalando la necessità – per una compiuta valutazione del progetto – che venissero formulate dal proponente chiarimenti ed integrazioni progettuali. La nota, si legge, nel richiamare le osservazioni formulate dagli Enti sopra richiamati ha richiesto al proponente di provvedere a fornire i chiarimenti e le integrazioni progettuali individuate entro il termine ultimo di 20 giorni a decorrere dalla notifica della comunicazione ossia entro il 17/03/2024.

La proponente, a seguito di quanto sopra, ha richiesto – ai sensi dell’art. 24, co. 4 del DLgs n. 152/2006 e smi ed entro il 17/03/2024 – sospensione dei termini per un massimo di 120 giorni, ossia sino al 12 luglio 2024. La richiesta di sospensione, non essendo stata rigettata entro cinque giorni dalla sua presentazione, è stata accolta dal MASE.

Data la complessità e multidisciplinarietà delle integrazioni richieste e delle osservazioni formulate si è ritenuto – a garanzia di una omogeneità di lettura ed in coerenza con quanto prescritto dalla provincia di Piacenza nell’ambito del proprio parere consultivo (protocollo MiTE, oggi MASE, n. 147307 del 24/11/2022) – di sviluppare il presente documento.

In particolare, il punto sopra richiamato, prescrive quanto segue:

Tabella 1. Quadro sinottico delle richieste di integrazioni formulate in merito alla coerenza del progetto con il PTCP di Piacenza

Id	Osservazione o richiesta di integrazione
Provincia di Piacenza, Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, Trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti locali <i>nota assunta al protocollo del MiTE, oggi MASE, n. 147307 del 24/11/2022</i>	
ProvPC.1	Coerenza con PTCP: zona di rispetto stradale [In caso di eventuali interferenze dell'intervento in progetto con la viabilità statale, provinciale o comunale, ai fini della sua realizzazione, risulta necessario acquisire la concessione stradale di competenza del gestore]
ProvPC.2	Coerenza con PTCP: zona di rispetto ferroviario [art. 57 del D.P.R. n. 753/1980: In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.]
ProvPC.3	Coerenza con PTCP: zona di rispetto delle risorse idriche
ProvPC.4	Coerenza con PTCP: zone di rispetto gasdotti, depositi di metano e GPL
ProvPC.5	Coerenza con PTCP: zona di rispetto elettromagnetico (elettrodotti, cabine elettriche etc)
ProvPC.6	Coerenza con PTCP: interferenza con elementi vegetazionali lineari (artt. 8 e 9 NTA)
ProvPC.7	Coerenza con PTCP: interferenza cavidotto con viabilità storica
ProvPC.8	Coerenza con PTCP: aree a pericolosità sismica - rischio sismico
ProvPC.9	Coerenza con PTCP: fasce di tutela fluviale C, inondazione per piena catastrofica
ProvPC.10	Coerenza con PTCP: PAI Nure
ProvPC.11	Coerenza con PTCP: PGRA
ProvPC.12	Coerenza con PTCP: pericolosità o rischio da frana, dissesti potenziali artt. 30 e 31
ProvPC.13	Coerenza con PTCP: vincolo paesaggistico "Fiumi Torrenti e Corsi d'acqua"; interferenza cavidotto

Si tratta, invero, di un tema già affrontato nell’ambito dello studio di impatto ambientale agli atti (si veda § 4.3.2.1 della “Relazione di studio d’impatto ambientale”, cod. el. SIA.REL.01, agli atti), sebbene non con il livello di dettaglio prescritto.

Il documento, presentata – per omogeneità di lettura – una sintesi del progetto in valutazione, va ad effettuare una puntuale verifica di coerenza del progetto con le NTA individuate dal PTCP di Piacenza relativamente a:

- zone di rispetto e vincoli conformativi (osservazioni e prescrizioni – di cui alla precedente Tabella 1 – nn. 1, 2, 3, 4 e 5): si veda il seguente § 3;
- elementi singolari individuati dal PTCP (osservazioni e prescrizioni – di cui alla precedente Tabella 1 – nn. 6 e 7) : si veda il seguente § 4;
- aspetti geologici, geomorfologici e sismici (osservazioni e prescrizioni – di cui alla precedente Tabella 1 – nn. 8 e 12): si veda il seguente § 5;
- aspetti idraulici (osservazioni e prescrizioni – di cui alla precedente Tabella 1 – nn. 9, 10 e 11): si veda il seguente § 6;
- vincolo paesaggistico “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” (osservazione – di cui alla precedente Tabella 1 – n. 13): si veda il seguente § 7.

2. INFORMAZIONI GENERALI E INQUADRAMENTO DELL'AREA D'INTERVENTO

2.1 Riferimenti progettuali specifici

Nei successivi paragrafi si vanno a riportare – in modo sintetico – le informazioni generali inerenti al progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico *floating* denominato “Cave Podere Stanga”, sito in loc. Podere Stanga nel comune di Piacenza (PC), ed una breve descrizione delle aree d'intervento.

Per una descrizione puntuale del progetto e della sua cantierizzazione si prega di far riferimento agli elaborati di progetto o al § 3 del documento “Relazione di studio d'impatto ambientale (revisione dell'elaborato SIA.REL.01)”, cod. el. RPB.SIA.R.01.a.

2.2 Soggetto proponente e disponibilità delle aree

Il soggetto proponente il progetto in valutazione è CVA EoS SrL, società del gruppo CVA (Compagnia Valdostana delle Acqua) operante nel campo della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (eolica, fotovoltaica ed idroelettrica) da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale, producendo tramite questi impianti circa 2,9 mld di kWh ogni anno.

Le aree interessate dall'impianto fotovoltaico flottante di cui al presente studio di impatto ambientale consistono in n. 2 bacini lacuali formati, negli ultimi 20 anni, come conseguenza delle attività estrattive svolte da Bassanetti Nello SrL, società del gruppo Bassanetti SpA che detiene – tramite la controllata B&B SrL – la titolarità delle aree. La proponente ha, relativamente alla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, acquisito il diritto di superficie e servitù delle aree suddette al fine di realizzare l'impianto fotovoltaico flottante di cui al presente studio di impatto ambientale.

2.3 Motivazioni e descrizione generale del progetto

Alla luce degli indirizzi programmatici a livello europeo, nazionale e regionale in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come meglio ripresi nel “Quadro di riferimento Programmatico” dello Studio di Impatto Ambientale, la società proponente, CVA Eos S.r.l., da sempre attenta alle opportunità che permettano di coniugare il contesto in cui essa opera con l'introduzione di elementi di innovazione tecnica, ha deciso di cogliere l'opportunità di proporre questo progetto inerente ad un impianto solare fotovoltaico del tipo “flottante” che consente di coniugare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con il contenimento del consumo di suolo, contribuendo anche in tal modo alla tutela del paesaggio.

Le peculiarità della tecnologia fotovoltaica “flottante” hanno permesso di concretizzare l'idea progettuale di utilizzare uno specchio d'acqua ascrivibile a bacino di cava come area fruibile per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, introducendo quindi una diversificazione rispetto all'approccio più convenzionale che si rileva per tale tipologia impiantistica.

2.4 Inquadramento territoriale

Il progetto dell'impianto fotovoltaico flottante per la produzione di energia da fonte rinnovabile in oggetto ricade nella porzione nord-orientale del comune di Piacenza (Provincia di Piacenza), a circa 2 km in direzione sud del Fiume Po.

Figura 1. Inquadramento territoriale del progetto



L'area d'impianto è collocata in prossimità dell'autostrada A21 Torino-Brescia e comporta l'occupazione parziale di un'area lacuale artificiale derivante da un passato utilizzo estrattivo effettuata dal Gruppo Bassanetti. Il progetto, che misura complessivamente circa 17.25 ha, prevede che l'impianto sia suddiviso in due parti:

- la prima, situata nel lago più a nord, si estende per circa 10,0794 ha;
- la seconda, posta nel lago più a sud, è più piccola e si estende per circa 7,1676 ha.

Le isole fotovoltaiche flottanti previste in corrispondenza dei due bacini lacuali saranno ormeggiate – al fine di prevenire la deriva degli stessi moduli flottanti – tramite l'impiego di corpi morti e *screw anchor* adeguatamente dimensionati (vedi gli elaborati afferenti all'argomento “Progetto definitivo – sistemi di ancoraggio”, cod. INT.ANC) che, posti sul fondo del bacino lacuale, saranno collegati alle isole flottanti mediante l'impiego di cordame imputrescibile, anch'esso dimensionato per far fronte a condizioni sismiche e di ventosità eccezionale.

L'area della cabina di consegna, localizzata fra i due laghi, ha una superficie di circa 2000 mq e non occupa suolo agricolo. Dalla cabina di consegna si sviluppa – in direzione sud e per una lunghezza complessiva di 6,7 km – il tracciato del cavidotto MT interrato. Il cavidotto MT è posto in opera privilegiando la viabilità esistente sebbene questo attraverserà, in parte, anche aree agricole a seminativo (circa 2,1 dei totali 6,7 km di sviluppo lineare).

Il cavidotto MT si collega alle opere di rete per la connessione alla CP 'Montale', espansione della cabina primaria 'Montale' localizzata a sud dell'area industriale di Piacenza.

Localizzata a nord dell'Autostrada A21, l'area di impianto si localizza in una morfologia pianeggiante e all'interno di un contesto prevalentemente agricolo di tipo intensivo e con aree coltivate a pioppeto. L'agroecosistema presenta scarsa infrastrutturazione ecologica e la vegetazione è legata per lo più al reticolo idrografico. L'edificato residenziale e rurale non presenta interesse storico-testimoniale né valore architettonico.

A sud dell'A21 invece, dove si sviluppa la maggior parte del cavidotto e le opere di rete per la connessione CP 'Montale', il paesaggio cambia. In parte troviamo un'area agricola, anche se maggiormente infrastrutturata e urbanizzata (sono presenti anche Autostrada A1 e ferrovia regionale e ad alta velocità), fino ad un'area prettamente di carattere industriale.

Figura 2. Inquadramento territoriale del progetto




Figura 3. Area di progetto da ripresa drone




2.5 Aspetti catastali ed oneri reali sull'area

L'area in cui si prevede di realizzare l'impianto fotovoltaico flottante è ubicata nei terreni catastalmente censiti nel NCT del Comune di Piacenza (PC) nei Fogli 20 e 28, particelle 660, 712, 718, 695, 7, 653, 5, 470, 471, 516, 716, 6, 473, 472, di proprietà della società agricola B&B SrL, controllata dal Gruppo Bassanetti. In Figura 4 è riportato uno stralcio catastale contenente le particelle interessate dalla presenza dell'impianto.

Per quanto riguarda le opere di connessione alla RTN il progetto prevede la costruzione di un cavidotto interrato a 30 kV tra cabina di consegna e la cabina primaria, per una lunghezza totale di

6,728 km. Esso si svilupperà per la maggior parte su strada pubblica, mentre la restante parte su particelle di proprietà privata, prevalentemente di natura agricola (2,15 km ca. dei totali 6,7 km).

Figura 4. Inquadramento catastale dell'impianto fotovoltaico



3. ZONE DI RISPETTO E VINCOLI CONFORMATIVI

3.1 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto stradale”

Nel presente paragrafo si effettua una verifica sull’insieme delle fasce di rispetto stradale che qualsiasi costruzione deve rispettare secondo le vigenti normative del PTCP di Piacenza. Le zone di rispetto stradale sono cartografate dal PSC di Piacenza nella *tavola degli aspetti condizionanti – rispetti* (Figura 6), mentre alla *Tavola I2*, della Provincia di Piacenza, sono classificate le reti stradali *ai sensi del DLgs 285/1992 art. 2 e DPR 495/1992 art. 2 c. 8* (Figura 6).

Secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR n. 495 del 16/12/1992 e smi) negli ambiti extra urbani, ossia al di fuori dei centri abitati, “le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni [...omissis...] non possono essere inferiori a: 1) 60 m per le strade di tipo A; 2) 40 m per le strade di tipo B; 3) 30 m per le strade di tipo C; 4) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali; 5) 10 m per le strade vicinali” (art. 26, c. 2 del DPR 495/1992 e smi). È importante precisare che tale norma non si applica per le strutture interrato e per le reti tecnologiche.

Al fine di ottemperare a specifiche prescrizioni individuate dalla stessa Provincia di Piacenza nell’ambito della fase consultiva a cui il progetto è stato sottoposto a seguito dell’avvio della procedura di VIA - si va ad effettuare una puntuale verifica di coerenza del progetto con le NTA individuate dal PTCP di Piacenza.

All’art. 103 – *Misure di rispetto ed integrazione della viabilità* delle NTA del PTCP di Piacenza riporta quanto segue:

“ 1. (P) In base alla legislazione vigente sono previste fasce di rispetto alla viabilità di interesse sovracomunale e comunale, come rappresentato nella tabella successiva. Tali fasce devono avere estensione tale da garantire la duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in quanto isolano l’infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza e successiva esigenza di trasferimento e ricostruzione.

CLASSIFICAZIONE STRADE	FASCE DI RISPETTO <i>D.Lgs n. 285/1992</i>
A. Autostrade	60/30*
B. Extraurbane principali	40
C. Extraurbane secondarie	30
D. Urbane di scorrimento	20
E. Urbane di quartiere	(20)
F1. Locali	20/0* (10)
F2. Vicinali	10/0* (10)

* fasce di rispetto nei tratti urbani

() fasce di rispetto in assenza di specifica previsione dello strumento urbanistico

2. (P) Le disposizioni relative alle fasce di rispetto si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade previste dal nuovo Codice della strada. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

3. (D) In coerenza con le disposizioni del PRIT, per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della “grande rete” e della “rete di base” e per il potenziamento di quelli esistenti all’esterno dei centri abitati, i Comuni interessati adegueranno i propri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e urbanistica al fine di prevedere, ove possibile, in relazione ai vincoli fisici o agli insediamenti preesistenti alla costruzione o al potenziamento della strada, fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal D.Lgs n. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali e delle piste ciclabili. Tale ampliamento dovrà essere indicativamente di almeno 20

metri complessivi per le strade della “grande rete” e di almeno 10 metri complessivi per le strade della “rete di base”, in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa sopraccitata.

4. (P) Lungo i tronchi stradali per i quali è prevista una variante di tracciato, le fasce di rispetto vigenti restano invariate fino all’avvenuta attuazione della variante stessa. Successivamente alla realizzazione dell’intervento saranno automaticamente articolate in base alla tabella indicata nel precedente comma 1, ovvero in base alle fasce aggiuntive di cui al precedente comma 2.

5. (D) In sede di progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione del territorio in aree interessate dalla Rete ecologica o che ne possano interrompere il tracciato, dovrà in ogni caso essere previsto il corretto inserimento dell’intervento all’interno degli elementi funzionali della Rete stessa salvaguardandone, al contempo, gli elementi che ne caratterizzano la funzione.”

A tal proposito si segnala che sia l’area di impianto che la sottostazione elettrica non interferiscono con alcuna rete stradale; l’opera di rete – il cavidotto interrato in MT – ricade quasi completamente su strada esistente e andrà ad interferire, più volte, con le reti stradali presenti nell’area vasta, di seguito elencate:


- A21 – Autostrada dei Vini (passaggio del cavidotto su Sottopasso Via Anna Solenghi)
- A1 – Autostrada del Sole (attraversamento in TOC)
- SS 10 – Padana Inferiore
- SS 9 – Via Emilia
- SP 587 – Strada di Cortemaggiore
- Via Emilia Parmense

A tal fine, con riferimento al cavidotto interrato in MT, si osserva che questo sarà completamente interrato e posto in opera privilegiando la viabilità esistente e in parte anche in aree agricole (circa 2,15 km dei totali 6,7 km di sviluppo lineare). La posa del cavidotto non determinerà comunque impatti sulla struttura idrogeomorfologica e naturale del territorio né sul paesaggio antropico. Nei tratti ove il cavidotto MT andrà ad interferire planimetricamente con l’Autostrada del Sole A1, il cavidotto sarà posato in opera mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), come rappresentato in Figura 5, evitando – dunque – qualsivoglia interferenza con l’Autostrada del Sole A1.

Inoltre, come precisato nelle osservazioni della Provincia di Piacenza, risulta necessario acquisire la concessione stradale, per la realizzazione del cavidotto interrato in MT, che sarà di competenza dell’ente gestore (e-distribuzione).

Tale autorizzazione potrà essere acquisita in fase di autorizzazione unica ex art. 12 del DLgs n. 387/2003 e smi, allorquando sarà sviluppata la progettazione esecutiva dell’opera.

Figura 5. Trivellazione orizzontale controllata per superamento di infrastrutture. Sopra: realizzazione del foro pilota con controllo altimetrico; sotto: alesaggio del foro pilota e tiro del tubo camicia



3.2 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto ferroviario”

Nel presente paragrafo si effettua una verifica sulle fasce di rispetto ferroviario che qualsiasi costruzione deve rispettare secondo le vigenti normative del PTCP di Piacenza. Le zone di rispetto stradale sono cartografate dal PSC di Piacenza nella *tavola degli aspetti condizionanti – rispetti* (Figura 6).

Figura 6. Vincoli conformativi. Fonte: PSC Piacenza





Figura 7. Legenda vincoli conformativi. Fonte: PSC Piacenza



Al fine di ottemperare a specifiche prescrizioni individuate dalla stessa Provincia di Piacenza nell'ambito della fase consultiva a cui il progetto è stato sottoposto a seguito dell'avvio della procedura di VIA - si va ad effettuare una puntuale verifica di coerenza del progetto con le NTA individuate dal PTCP di Piacenza

All'art. 107 – *Servizio ferroviario*, commi 6 e 7 delle NTA del PTCP di Piacenza, riporta quanto segue:

“6. (P) Le fasce di rispetto da considerare nel caso di nuova edificazione, ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti lungo i tracciati ferroviari, in ambito urbano ed extraurbano, hanno una larghezza minima di 30 metri a partire dalla rotaia più esterna, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 753/1980 e successive modifiche.


7. (P) Gli interventi sull'esistente o di nuovo tracciato, specie se in rilevato, devono prevedere la realizzazione di sottopassi, ponti o cunicoli di attraversamento del corpo ferroviario per abbattere le barriere di separazione invalicabili e ricomporre la continuità eco-ambientale del territorio nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario di cui all'art. 11 della L. n. 447/1995, al D.P.R. n. 459/1998, alla L.R. n. 15/2001 e alla Direttiva regionale inerente i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 15/2001, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2053/2001.”

A tal proposito si segnala che sia l'area di impianto che la stazione elettrica non interferiscono con alcuna rete ferroviaria; l'opera di rete – il cavidotto interrato in MT – interferisce in due punti con la

rete ferroviaria e la sua relativa fascia di rispetto (vedi Figura 8), in particolare il cavidotto attraverserà i seguenti tracciati:

- il sottopassaggio esistente su rete ferroviaria ad Alta velocità (T.A.V.);
- la strada Torre della Razza che attraversa sotto la rete ferroviaria ordinaria F.S.

Figura 8. Interferenza del cavidotto interrato in MT con la fascia di rispetto ferroviario



Oltre a ciò, si segnala quanto segue.

Le osservazioni della Provincia di Piacenza, l’art. 57 del D.P.R. n. 753/1980 – *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*, recano:

“In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.F., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario”

Così come segnalato in precedenza, il cavidotto interrato in MT non interferirà con il tracciato ferroviario – in quanto per l’appunto interrato – né, peraltro determinerà impatti sull’esercizio ferroviario. Il cavidotto interrato in MT, così come la sua costruzione, non costituisce un’opera che possa contribuire alla conduzione di materie pericolose o insalubri.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati INT.ODR.T.05.a e INT.ODR.T.03.a, che rappresentano graficamente la posa del cavidotto nei tratti dove questo interferisce con la rete ferroviaria.

Qualora dovuta, l’autorizzazione all’esecuzione delle attività di cantiere per le aree interferenti con il tracciato ferroviario sarà acquisita in fase di autorizzazione unica ex art. 12 del DLgs n. 387/2003.

3.3 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto delle risorse idriche”

Nel presente paragrafo si effettua una verifica sulle fasce di rispetto delle risorse idriche che qualsiasi costruzione deve rispettare secondo le vigenti normative del PTCP di Piacenza. Le zone di rispetto stradale sono cartografate dal PSC di Piacenza nella *tavola degli aspetti condizionanti – rispetti* (vedi Figura 6).

Dalla tavola si nota che il cavidotto interrato in MT ricade nella fascia di rispetto di 200 m dei nuovi pozzi da realizzare, facente parte delle aree di salvaguardia acque per il consumo umano (art. 94 DLgs n. 152/2006 e smi).

Il pozzo in oggetto, da realizzarsi al momento di approvazione del PSC, è stato in seguito realizzato.

In particolare, con Determina Dirigenziale (Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico ARPAE) n. DET-AMB-2021-1126 del 08/03/2021, è stata autorizzata – tra gli altri – la realizzazione del pozzo PCP49 da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), ossia il pozzo (e relativa fascia di rispetto) che – nell’ambito della cartografia del PSC del comune di Piacenza (*tavola degli aspetti condizionanti – rispetti* – Figura 6) – è individuato come “nuovo pozzo da realizzare”.

Figura 9. Individuazione del pozzo PCP49 nell’ambito della documentazione, poi oggetto di autorizzazione, di “Concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche per uso acquedottistico Acquedotto di Piacenza città”, autorizzato da ARPAE con DD n. DET-AMB-2021-1126 del 08/03/2021





Figura 10. Il cavidotto interrato (linea rossa) lungo Via Gaspare Lorenzi e l'ubicazione del pozzo PCP49 (punto arancio). Sotto, in una ripresa da Google Street View si osserva la cantierizzazione con la tesa del pozzo appena realizzato (ripresa fotografica a terra del giugno 2023)



L'asse del previsto cavidotto interrato in MT si colloca, rispetto all'area ove è stata realizzato il pozzo PCP49, a circa 20 m, ricadendo così all'interno della fascia di rispetto di 200 m da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile. La sovrapposizione tra il cavidotto interrato e la fascia di rispetto interessa circa 430 m di cavidotto (vedi Figura 11).

Figura 11. Il pozzo PCP49 e la fascia di rispetto pari a 200 individuata dall’art. 94 del DLgs n. 152/2006 e smi ed i rapporti di distanza di questo con il previsto cavidotto interrato in MT



Giova, a tal fine, verificare le prescrizioni che vengono individuate dalla vigente normativa applicabile, rinvenibile nell’art. 94 del DLgs n. 152/2006 e smi.

Come noto, infatti, l’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 smi prevede che le Regioni o le Autorità d’ambito istituiscano aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Tali zone, nel caso in cui non siano perimetrare dalle Regioni o dalle Autorità d’ambito, devono presentare un raggio pari a 200 m dal punto di captazione (art. 94, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 smi). All’interno di queste zone, come recita il co. 4 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 smi,

“sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: (a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; (b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; (c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; (d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; (e) aree cimiteriali; (f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; (g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; (h) gestione di rifiuti; (i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; (l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; (m) pozzi perdenti; (n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione”.

La realizzazione delle attività di cantiere per la posa del cavidotto interrato, così come la presenza stessa – a valle della sua realizzazione – del previsto cavidotto interrato in MT non appare, in alcun

modo, in contrasto con le prescrizioni e i divieti di norma previsti per le c.d. zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile.

Sarà in ogni caso cura del proponente procedere, in fase di autorizzazione unica ex art. 12 del DLgs n. 387/2003, procedere – se dovuto – alla predisposizione di specifica richiesta di autorizzazione agli Enti competenti per l’interferenza del cavidotto in MT con la c.d. zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile.

3.4 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto gasdotti, depositi di metano e GPL”

Come illustrato nella precedente Figura 6, il cavidotto interrato in MT interferisce, in due punti, con la rete regionale dei gasdotti.

A tal proposito si segnala, come meglio evidenziato negli elaborati di dettaglio inerenti all’interferenza del progetto con i sottoservizi presenti, che in presenza di metanodotto il progetto prevede il sottoattraversamento di questo mediante TOC ad una quota posta ad almeno 1,5 m al di sotto della quota del sottoservizio stesso.

Sarà in ogni caso cura del proponente procedere, in fase di autorizzazione unica ex art. 12 del DLgs n. 387/2003 ossia al momento dello sviluppo della progettazione esecutiva, procedere con la predisposizione di specifica richiesta di autorizzazione agli Enti competenti per l’interferenza del cavidotto in MT con i sottoservizi presenti.


3.5 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “zona di rispetto elettromagnetico”

Nel presente paragrafo si effettua una verifica sulle fasce di rispetto elettromagnetico che qualsiasi costruzione deve rispettare secondo le vigenti normative del PTCP di Piacenza. Le zone di rispetto stradale sono cartografate dal PSC di Piacenza nella *tavola degli aspetti condizionanti – rispetti* (vedi Figura 6).

Dalla tavola si nota che l’impianto non risulta interferire con zone di rispetto da elettromagnetico ma risulta in prossimità di elettrodotti, mentre sia il cavidotto interrato in MT che la cabina primaria ‘Montale’ ricadono nella fascia di rispetto degli elettrodotti. (Figura 12).

Le zone di rispetto da elettrodotti, altrimenti indicate come Distanza di prima approssimazione (DPA), sono individuate dal DM 29 maggio 2008 (Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti). Secondo il DM succitato, l’estensione della DPA varia in funzione della tensione di esercizio dell’elettrodotto e della tipologia di opera di sostegno, andando da un minimo di 9 m (tensione: 15 kV; sostegno: singola terna) ad un massimo di 77 m (tensione: 380 kV; sostegno: doppia terna). L’estensione della DPA non si applica per la costruzione e l’esercizio di nuovi elettrodotti

Figura 12. Elettrodotti 132 kV e 380 kV presenti nell'area vasta



Al fine di ottemperare a specifiche prescrizioni individuate dalla stessa Provincia di Piacenza nell'ambito della fase consultiva a cui il progetto è stato sottoposto a seguito dell'avvio della procedura di VIA - si va ad effettuare una puntuale verifica di coerenza del progetto con le NTA individuate dal PTCP di Piacenza

All'art. 71 - *Inquinamento elettromagnetico* commi 1, 4 e 5, delle NTA del PTCP di Piacenza, si riporta quanto segue:

"1. (D) La Provincia e i Comuni, nell'esercizio delle loro competenze e attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Negli insediamenti del territorio provinciale deve essere assicurato il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003, della L.R. n. 30/2000, e successive modifiche, e delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001 come integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 1138/2008 e della Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2008/2011.

*4. (D) Per le finalità di cui al precedente comma 1, relativamente agli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, con riferimento alla tavola **C1.h** del Quadro conoscitivo, gli strumenti urbanistici comunali devono provvedere:*

a. alla localizzazione degli impianti esistenti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, con rispettiva fascia di rispetto come definita dal D.M. 29 maggio 2008;


b. alla localizzazione, sulla base della pianificazione provinciale nonché dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai soggetti gestori, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente.

5. (I) *La Provincia provvede, sulla base dei programmi presentati dai gestori e dei provvedimenti autorizzatori rilasciati, all’aggiornamento della tavola **C1.h** del Quadro conoscitivo. Tale aggiornamento non costituisce variante al presente Piano.”*

Inoltre, dalle disposizioni normative prescritte dal PTCP, si chiede di valutare l’eventuale interferenza con i sostegni delle linee presenti; a tal proposito in Figura 13 è riportato un dettaglio del posizionamento dei sostegni delle linee rispetto al tracciato del cavidotto e delle cabine, e – come si può notare – nessun dei sostegni presenti interferisce con l’area di impianto, con la cabina primaria ‘Montale’ e con il cavidotto, ma tutti si trovano in prossimità di tali tralicci.

A tal fine con riferimento al cavidotto interrato in MT, si osserva che questo sarà completamente interrato e posto in opera privilegiando la viabilità esistente e in parte anche in aree agricole (circa 2,15 km dei totali 6,7 km di sviluppo lineare). La posa del cavidotto non determinerà comunque impatti sulla rete elettrica.

Figura 13. Posizionamento attuale dei sostegni delle linee elettriche a media e alta tensione rispetto al progetto di impianto fotovoltaico flottante e relative opere di rete



4. ELEMENTI SINGOLARI INDIVIDUATI DAL PTCP DI PIACENZA


4.1 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative agli “elementi vegetazionali lineari e reti ecologiche”

L’area vasta d’intervento si trova nella bassa pianura Padana e la profonda trasformazione di tale territorio, dovuta ad elevate pressioni degli insediamenti e delle attività presenti in corrispondenza delle polarità urbane, affiancata dall’espansione della pioppicoltura e il prosciugamento di molte zone umide, hanno inoltre impoverito l’ambiente golendale con bassa presenza di ambienti ad elevata naturalità.

A tal proposito la zona risulta profondamente modificata dall'uomo, quasi priva (a parte alcune zone a ridosso dell’alveo del Po e del Torrente Nure) di ambienti particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico, infatti gli elementi vegetazionali - puntuali (alberi isolati) e lineari (siepi e siepi campestri) – permangono in modo rado e destrutturato.

Secondo la Cartografia di Piano - *Tavola A2.2* riguardante *l’assetto vegetazionale* del PTCP di Piacenza, si può notare che sia l’area di impianto che il cavidotto interrato interferiscono con formazioni vegetazionali lineari (vedi Figura 14).

Figura 14. Cartografia di Piano - Tavola A2.2 Assetto vegetazionale. Fonte: PTCP Piacenza



In particolare l’analisi delle interferenze fa emergere quanto segue:

- l’area d’impianto – con particolare riferimento al bacino nord – interferisce con una formazione lineare ubicata lungo la ex strada bianca “strada del Gargatano”, viabilità oggi non più presente in quanto le attività estrattive che si sono succedute negli ultimi venti anni hanno dato luogo alla

creazione – per l'appunto – del bacino lacuale nord. Conseguentemente anche l'elemento vegetazionale lineare individuato dalla cartografia del PTCP di Piacenza non è più presente, rimosso come conseguenza della precedente attività estrattiva;

- la cabina SSEU prevista in adiacenza alla CP “Montale” non vede alcuna interferenza con gli elementi vegetazionali lineari cartografati dalla tavola A2.2 del vigente PTCP di Piacenza;
- il cavidotto interrato in MT interferisce o si pone in prossimità, nel suo percorso, con n. 5 elementi vegetazionali lineari individuati in tavola A2.2 del PTCP di Piacenza (vedi Figura 15). Il sopralluogo condotto ha potuto evidenziare quanto segue:
 - interferenza 1: il cavidotto, in questo suo tratto, si colloca – lungo la strada che collega l'impianto di lavorazioni inerti n. 41 con la Strada del Gargatano – a circa 10 m in linea d'aria con l'elemento vegetazionale lineare 1, consistente – come si è potuto appurare in sede di sopralluogo – in un saliceto con una forte ingressione della specie ruderale *Rubus ulmifolius*, derivante dalle opere di ripristino ambientale eseguite dall' esercente delle attività estrattiva al termine delle attività estrattive che hanno dato luogo al bacino lacuale sud del comparto A del Polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga”. Non si osserva alcuna interferenza diretta e, inoltre, lo scavo per la realizzazione del cavidotto sarà eseguito ben oltre i 3 metri tipicamente considerati come idonea fascia di rispetto per la protezione degli apparati radicali di vegetazione d'alto fusto. Si veda, a tal proposito, la seguente Figura 16.
 - interferenza 2: il cavidotto, in questo suo tratto, si colloca – lungo la Strada del Gargatano – a circa 5 m in linea d'aria con l'elemento vegetazionale lineare 2 e a circa 10 m in linea d'aria con l'elemento vegetazionale lineare 3. L'elemento vegetazionale lineare 2 presenta oggi valori sostanzialmente differenti da quelli che la tavola A2.2 del PTCP di Piacenza intendeva rappresentare: come si è potuto appurare in sede di sopralluogo l'elemento consiste in un rovetto (popolamento monospecifico della specie ruderale *Rubus ulmifolius*) che, continuamente sfalciato nell'ambito delle attività agricole condotte nel limitrofo podere, non presenta alcun apprezzabile valore ecologico (vedi Figura 17). In ogni caso, infine, l'elemento vegetazionale lineare 2 non sarà direttamente interferito dagli scavi per la realizzazione di tale tratto del cavidotto interrato in MT in quanto posto a circa 5 m in linea d'aria. L'elemento vegetazionale lineare 3, infine, consiste in un saliceto con una forte ingressione della specie ruderale *Rubus ulmifolius*, anch'esso – come l'elemento vegetazionale lineare 1 di cui al punto precedente – derivante dalle opere di ripristino ambientale eseguite dall' esercente delle attività estrattiva al termine delle attività estrattive che hanno dato luogo al bacino lacuale sud del comparto A del Polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga”. Non si osserva alcuna interferenza diretta e, inoltre, lo scavo per la realizzazione del cavidotto sarà eseguito ben oltre i 3 metri tipicamente considerati come idonea fascia di rispetto per la protezione degli apparati radicali di vegetazione d'alto fusto. Si veda, a tal proposito, la seguente Figura 18
 - interferenza 3: il cavidotto, in questo suo tratto, si sviluppa lungo poderi a seminativi per poi sottoattraversare la linea FFSS Cremona-Piacenza tramite TOC (trivellazione orizzontale controllata), come già rappresentato più sopra (vedi Figura 5). In adiacenza alla linea FFSS Cremona-Piacenza la tavola A2.2 del PTCP di Piacenza segnala la presenza dell'elemento vegetazionale lineare n. 4. Tale elemento vegetazionale lineare non sarà in alcun modo interferito dalla attività di cantiere per la realizzazione di tale tratto del cavidotto interrato in MT in quanto, come già sopra detto, tale elemento – unitamente alla linea FFSS Cremona-Piacenza – sarà sottoattraversato in TOC;
 - interferenza 4: il cavidotto, in questo suo tratto, si colloca – lungo la SS n. 9 ‘Via Emilia’ – a circa 10 m in linea d'aria con l'elemento vegetazionale lineare 5, consistente – come si è potuto appurare in sede di sopralluogo – in un filare stradale di tigli (*Tilia cordata*) di apprezzabili dimensioni dendrometriche. Non si osserva alcuna interferenza diretta e, inoltre, lo scavo per la realizzazione del cavidotto sarà eseguito ben oltre i 3 metri tipicamente considerati come idonea fascia di rispetto per la protezione degli apparati radicali di vegetazione d'alto fusto. In ogni caso – in fase di progettazione esecutiva dell'intervento – si

procederà con l'individuazione di specifiche prescrizioni tecniche per l'esecuzione degli scavi, al fine di garantire il più idoneo rispetto dell'apparato radicale degli elementi arborei in oggetto, anche tramite l'assistenza in cantiere di tecnico agronomo che verificherà sulla corretta esecuzione degli accorgimenti di protezione degli apparati radicali di tali esemplari arborei. Si veda, a tal proposito, la seguente Figura 19.

Figura 15. Interferenze o aderenze del cavidotto di progetto con gli elementi vegetazionali lineari individuati nella tavola A2.2 del PTCP di Piacenza




Figura 16. Aderenza del cavidotto all'elemento vegetazionale lineare n. 1. In rosso il tracciato indicativo del cavidotto interrato in MT. Sopralluogo del 30/05/2024



Figura 17. Aderenza del cavidotto all'elemento vegetazionale lineare n. 2. In rosso il tracciato indicativo del cavidotto interrato in MT. Sopralluogo del 30/05/2024



Figura 18. Aderenza del cavidotto all'elemento vegetazionale lineare n. 3. In rosso il tracciato indicativo del cavidotto interrato in MT. Sopralluogo del 30/05/2024




Figura 19. Aderenza del cavidotto all'elemento vegetazionale lineare n. 5. In rosso il tracciato indicativo del cavidotto interrato in MT. Sopralluogo del 30/05/2024



Al di là delle considerazioni sopra espresse, che segnalano accuratamente qualsivoglia interferenza del progetto con gli elementi vegetazionali lineari individuati dalla tavola A2.2 del PTCP di Piacenza, si segnala quanto segue.

Le NTA del PTCP di Piacenza, relativamente al tema rappresentato dalla tavola A2.2 (Assetto vegetazionale), individuano le seguenti norme (art. 8, commi 6, 7, 8 e 9):

“6. (P) Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(I) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC, o della variante di adeguamento al presente Piano, possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

7. (P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici o a 1Mw elettrico. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.

8. (P) Gli interventi di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

a. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

b. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

c. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi. [...]

9. (P) I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

(D) I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della Rete ecologica provinciale.”

L'art. 9 *Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari* ai commi 2 e 4 delle NTA del PTCP di Piacenza, riporta quanto segue:

“2. [...] (P) Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio il quale potrà dettare una specifica disciplina regolamentare.

*4. (D) I Comuni, in sede di formazione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, adeguano la propria pianificazione urbanistica alle disposizioni ed individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente alle formazioni lineari di cui al comma 1, lettera c., del precedente Art. 8, ed integrano la rappresentazione delle formazioni lineari eventualmente non classificate nelle medesime tavole, ovvero propongono motivate revisioni supportate da analisi ed accertamenti. Tale aggiornamento non costituisce variante al presente Piano.”*

L'assenza – come sopra meglio discusso – di interferenze dirette dell'infrastruttura energetica con gli elementi vegetazionali lineari individuati dalla tavola A2.2 del PTCP di Piacenza colloca l'intervento in una dimensione di piena coerenza con quanto previsto dalle NTA del PTCP di Piacenza espresse negli articoli 8 e 9.


Sarà in ogni caso cura del proponente procedere, in fase di autorizzazione unica ex art. 12 del DLgs n. 387/2003, procedere – se dovuto – alla predisposizione di specifica richiesta di autorizzazione agli Enti competenti per l'interferenza del cavidotto in MT con gli elementi vegetazionali lineari di rilievo individuati in tavola A2.2 del PTCP di Piacenza.

4.2 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “viabilità storica”

Nel presente paragrafo si effettua una verifica sulle possibili interferenze con le tutele storico culturali archeologiche presenti nell'area vasta, in particolare con la viabilità storica, secondo le vigenti normative del PTCP di Piacenza La viabilità storica è cartografata dal PTCP di Piacenza nella *tavola A1.2 Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale* (vedi Figura 6).

Dalla tavola si nota che l'area di impianto e la cabina primaria 'Montale' non risultano interferire con viabilità storiche, mentre il cavidotto interrato in MT, risulta interferire più volte con tale viabilità. (Figura 20).

Figura 20. Tavola A1.2 Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale. Fonte: cartografia di Piano del PTCP di Piacenza



Al fine di ottemperare a specifiche prescrizioni individuate dalla stessa Provincia di Piacenza nell’ambito della fase consultiva a cui il progetto è stato sottoposto a seguito dell’avvio della procedura di VIA - si va ad effettuare una puntuale verifica di coerenza del progetto con le NTA individuate dal PTCP di Piacenza.

L’art. 27 *Viabilità storica* comma 5 delle NTA del PTCP di Piacenza, riporta quanto segue.

“5. (P) *Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:*

- a. sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l’alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
- c. in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;
- d. è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.”

Il cavidotto interrato in MT, seppur interferente planimetricamente in più punti con la viabilità storica rappresentata in tavola A1.2 del PTCP di Piacenza, non prevede interventi in contrasto con la disciplina di piano: il cavidotto, infatti, non determinerà alcuna soppressione o chiusura della viabilità storica.

5. ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E SISMICI

5.1 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “pericolosità e rischio sismico”

Nel presente paragrafo si effettua una verifica di coerenza del progetto con l’art. 33 delle NTA del PTCP di Piacenza, relativo al rischio sismico.

Per quanto concerne la pericolosità sismica dell’area d’intervento, come indicato nel documento “Relazione geologica (revisione dell’elaborato GEO.REL.01)”, cod. el. RPB.SIA.R.07.a, il comune di Piacenza è classificato fra i comuni sismici in zona 3, ossia zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti, sulla base dell’*Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell’Emilia-Romagna* del luglio 2018 emanato dalla Regione Emilia Romagna con la DGR 1164 del 23/07/2018.

Per quanto concerne il rischio sismico, come indicato nel documento “Relazione geologica (revisione dell’elaborato GEO.REL.01)”, cod. el. RPB.SIA.R.07.a, dalla consultazione della Carta della Microzonazione sismica 1° livello Piano Strutturale Comunale (PSC) di Piacenza, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 06.06.2016 (ultima modifica ottobre 2021) e rappresentante il quadro conoscitivo aggiornato e di maggiore dettaglio relativamente al rischio sismico,:

- l’area impianto fotovoltaico “Cave Podere Stanga” ricade in area a depositi prevalentemente sabbiosi. Gli effetti attesi risultano in amplificazioni per caratteristiche litologiche, potenziale liquefazione e possibili cedimenti; in questa area le isobate della base dei depositi fluviali è indicata a -200 m slm (assegnazione di categoria di suolo tipo C);
- l’elettrodotto in cavo MT con tensione nominale di 30 kV, di collegamento tra l’Impianto Fotovoltaico flottante con la stazione di utenza in prossimità della C.P. di rete “e-Distribuzione 132/15 kV Montale”, nel suo percorso complessivo di circa 6,7 km, interessa:
 - per circa 600 m, a partire dall’area cabina di consegna CVA Eos SrL in direzione S-SW, *depositi prevalentemente sabbiosi*. Gli effetti attesi risultano in *amplificazioni per caratteristiche litologiche, potenziale liquefazione e possibili cedimenti*; in questa area le isobate della base dei depositi fluviali è indicata a -200 m slm (assegnazione di categoria di suolo tipo C);
 - per circa 1,5 km, il tracciato MT intercetta *depositi prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi con locali intercalazioni fini di spessore contenuto*, ai quali sono associati effetti di *amplificazione per caratteristiche litologiche* (assegnazione di categoria di suolo tipo B o C);
 - per ulteriori 4,0 km circa, il cavidotto MT attraversa *depositi misti ghiaiosi e sabbiosi intercalati da depositi fini limosi e argillosi* ai quali sono associati effetti di *amplificazione per caratteristiche litologiche* (assegnazione di categoria di suolo tipo C);
 - i restanti 0,5 km, il tracciato MT attraversa nuovamente *depositi prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi con locali intercalazioni fini di spessore contenuto* ai quali sono associati effetti di *amplificazione per caratteristiche litologiche* (assegnazione di categoria di suolo tipo B o C);
- la Cabina Primaria “Montale” ricade una zona caratterizzata da depositi prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi con locali intercalazioni fini di spessore contenuto ai quali sono associati effetti di amplificazione per caratteristiche litologiche (assegnazione di categoria di suolo tipo B o C).

Le indagini geofisiche disponibili per l’area della cabina e quelle realizzate nella presente fase d’indagine in corrispondenza dell’impianto FTV flottante hanno confermato le categorie di Sottosuolo indicate nei relativi strumenti urbanistici. In particolare:

- per l’ampliamento della C.P. “Montale” è stato preso a riferimento il risultato della prova MASW realizzata nell’ambito del già citato progetto di “realizzazione di un nuovo stallo di AT, per connessione AT del produttore CVA EOS s.r.l., presso l’area della cabina primaria esistente CP-Piacenza Montale, di proprietà di e-distribuzione nel comune di Piacenza (PC)” - Caratterizzazione e modellizzazione geologica, geotecnica e sismica del sito, redatta a cura del Dr. Geol. Matteo

Pollini, fornito dalla committenza. Tale indagine ha restituito una $V_{s,eq} = 520$ m/s, ovvero una categoria di sottosuolo B.

- per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, le indagini MASW realizzate nel giugno 2024 hanno fornito rispettivamente una $V_{s,eq}$ pari a 213 m/sec (MASW 1) e 258 m/sec (MASW 2), indicando una categoria di sottosuolo C, ai sensi delle NTC 2018. Per l’area dell’impianto fotovoltaico, sulla base delle indagini geotecniche e geofisiche integrative eseguite nella presente fase di indagini (Prove penetrometriche CPTU ed analisi di laboratorio delle terre su campione indisturbato), sono state eseguite in via preliminare verifiche alla suscettibilità alla liquefazione dei terreni in caso di sisma. I sedimenti delle sponde e del fondo dei laghi sono risultati non liquefacibili nelle condizioni di progetto. Per i dettagli della metodologia utilizzata, i dati di input e la restituzione del report di calcolo, si rimanda “Relazione geologica (revisione dell’elaborato GEO.REL.01)”, cod. el. RPB.SIA.R.07.a. Il progetto si è basato sulla modellazione sismica fornita con l’elaborato suddetto.

La progettazione esecutiva sarà eseguita nel rispetto della normativa sismica vigente, supportata da indagini geognostiche e geofisiche di dettaglio e relazione geologica e sismica, redatta sempre nel rispetto della normativa sismica e tecnica nazionale (NTC 2018) e regionale (L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 e s.m.i.) vigenti.


In relazione a quanto indicato, si ritiene il progetto in oggetto coerente all’art. 33 delle Norme del PTCP di Piacenza.

5.2 Coerenza del progetto con le NTA del PTCP di Piacenza relative alla “pericolosità e rischio da frana e dissesti potenziali”

Nel presente paragrafo si effettua una verifica di coerenza del progetto con gli artt. 30-31 delle NTA del PTCP di Piacenza, relativi alla pericolosità e rischio da frana.

L’area interessata dal progetto è cartografata dal PTCP di Piacenza nella *tavola A3.2 Carta del dissesto* (vedi Figura 21) come Area con *Dissesti potenziali* (Art.31, commi 8 e 12) per presenza di *Deposito alluvionale terrazzato*.

Figura 21. Tavola A3.2 Carta del dissesto. Fonte: cartografia di Piano del PTCP di Piacenza



L'art. 31 - *Rischio di dissesto*, comma 8 delle NTA del PTCP di Piacenza, riporta quanto segue.

8. (P) Nelle aree individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera A3 come dissesti potenziali, comprese le aree di possibile influenza ai sensi del precedente comma 5, valgono le seguenti disposizioni:

a. è facoltà dei Comuni, attraverso la formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, la regolamentazione delle attività consentite nell'ambito di tali aree, a condizione che esse riguardino limitate previsioni e che ne sia dettagliatamente motivata la necessità e l'impossibilità di alternative localizzative, subordinatamente ad una verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, condotta in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle Norme del PAI e relative disposizioni attuative, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;

b. in pendenza dell'adempimento comunale di cui alla precedente lettera a., si applicano le medesime disposizioni previste per le aree individuate come dissesti quiescenti, ad eccezione dei depositi alluvionali terrazzati purché siano posti a sufficiente distanza dalle aree soggette alla dinamica fluviale/torrentizia;

c. sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 12 relative ai margini delle sponde e dei terrazzi e agli orli di scarpata e le disposizioni di cui al precedente Art. 19 in merito alla tutela delle aree calanchive riconosciute di interesse naturalistico-paesaggistico.

In relazione a quanto sopra indicato, fermo restando le caratteristiche del progetto stesso e l'impossibilità di alternative localizzative, la coerenza del progetto con gli artt. 30 e 31 delle Norme del PTCP è confermata attraverso la *verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione*“, documentando la *“compatibilità geomorfologica”* del progetto stesso.

Nello specifico, al fine di individuare eventuali problematiche geomorfologiche, è stato eseguito un rilievo geomorfologico di dettaglio lungo le aree spondali dei due bacini di Cave Podere Stanga (lago sud e lago nord) dal quale è emerso quanto segue:

- il lago sud si presenta con sponde basse ben rinaturalizzate e in buone condizioni di stabilità, non sono quindi evidenti forme di dissesto geomorfologico che necessitano interventi mitigativi; tale condizione è senz'altro dovuta ad una maggior “maturità” dei processi di rinaturalizzazione delle sponde, determinate dal maggior tempo trascorso dalla cessazione dell'attività estrattiva. Le sponde sono quasi completamente rinverdite o con essenze erbacee o arbustive ed arboree tipiche di ambienti lacustri, che ben si sono adattate al livello delle acque e hanno favorito il consolidamento naturale delle sponde;
- il lago nord, rispetto al lago sud, mostra sponde più alte e scarpate di rigiro maggiormente acclivi. Dal rilievo eseguito sono emersi alcuni tratti spondali interessati da dissesti locali che consistono in nicchie di distacco lungo la scarpata di rigiro sud-ovest (quella di più recente creazione). Vista la conformazione dei dissesti e la natura dei terreni interessati, il progetto, per tali limitate aree, ha previsto la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, tramite palificate in legno e rinaturalizzazione delle sponde.

Utilizzando i risultati della campagna geognostica realizzata nella presente fase del progetto, validato il modello geotecnico preliminare dei terreni di intervento, sono state inoltre eseguite delle verifiche di stabilità delle sponde dei laghi, che ospiteranno l'impianto fotovoltaico flottante, sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche. Le verifiche hanno fornito coefficienti maggiori del fattore di sicurezza minimo richiesto da normativa ($F_s > 1,1$), sia in condizioni statiche che sismiche.

Per i dettagli del progetto degli interventi di mitigazione previsti, si rimanda alla relativa relazione specialistica (“Progettazione delle opere di mitigazione e compensazione dell'area impianto”, cod. el. INT.SIA.R.06.a); per i report delle verifiche di stabilità, i report ed i certificati delle indagini geognostiche e geofisiche, si rimanda alla “Relazione geologica (revisione dell'elaborato GEO.REI.01)”, cod. el. RPB.SIA.R.07.a.

Alla luce degli approfondimenti svolti e di quanto sopra indicato, il progetto risulta compatibile dal punto di vista geomorfologico con lo stato dei luoghi e coerente con le relative Norme del PTCP di Piacenza.

La progettazione esecutiva sarà eseguita nel rispetto della normativa tecnica e sismica vigente, supportata da indagini geognostiche e geofisiche di dettaglio e relazione geologica e sismica.

6. ASPETTI IDRAULICI

Relativamente agli aspetti idraulici individuati dal PTCP di Piacenza, si veda la relazione specialistica sviluppata nell’ambito delle presenti integrazioni documentali: “Relazione idraulica”, cod. el. INT.SIA.R.09.a, a firma dell’Ing. Marco Monaci.

7. VINCOLO PAESAGGISTICO “FIUMI, TORRENTI E CORSI D’ACQUA”

Il piano paesaggistico oggi vigente nel territorio emiliano è piuttosto datato (PTPR, predisposto originariamente nel 1993) e, in ragione di ciò, non esiste uno strumento programmatico vigente nel territorio regionale che abbia potuto individuare – ai sensi dell’art. 143, commi 1 e 3 del DLgs 42/2004 s.m.i. – le aree vincolate da un punto di vista paesaggistico. In assenza di un piano paesaggistico aggiornato ai recenti dettami normativi, l’art. 156 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. indica che i vincoli individuati dagli artt. 136 e 142 del Codice risultano validi sino all’approvazione del piano paesaggistico.


Il patrimonio culturale nazionale è costituito dai beni paesaggistici e dai beni culturali, tutelati dal DLgs 42/2004. In particolare, sono definiti “beni paesaggistici” gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Sono invece “beni culturali” le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Ai sensi dell’art. 142, comma 1 sono sottoposti a vincolo:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Come mostra la Figura 22, l’impianto fotovoltaico flottante e la ‘CP Montale’ non interferiscono con aree tutelate per legge; a differenza delle opere di rete – il cavidotto interrato in MT – che interferisce per un breve tratto (circa 245 m) con la fascia di rispetto di 150 metri, di cui all’art.142 comma 1, lettera c) del DLgs 42/04 è stata effettuata secondo una metodologia condivisa con il MIC, ai fini dell’adeguamento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Figura 22. Aree tutelate per legge art. 142 DLgs 142/2004 – lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua e relativa fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua



Sebbene si osservi una interferenza diretta del tracciato del cavidotto interrato in MT con la fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua (art. 142, co. 1, lettera c) del DLgs n. 42/2004 e smi) si segnala che, coerentemente con quanto previsto dall’art. 1 del DPR n. 31/2017, tali interventi non prevedono l’acquisizione di autorizzazione paesaggistica in quanto riconducibili alla fattispecie degli interventi in Allegato A al punto A.15: “fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm”.